



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 334

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Camani, Bigon, Luisetto, Montanariello e Zottis

**NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI
EXTRACURRICULARI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'11 giugno 2025.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI

Relazione:

Il progetto di legge si pone l'obiettivo di riformare la disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari, in accordo con quanto previsto dalle linee guida contenute nell'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento". Gli scopi che si intende perseguire sono una definizione più chiara dell'ambito di applicazione del tirocinio, il contrasto ai possibili abusi nell'utilizzo dello strumento e l'innalzamento della soglia di indennità minima a mille euro.

I tirocini extracurricolari possono rappresentare uno strumento utile per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, offrendo opportunità di formazione e di sperimentazione delle competenze acquisite nel percorso scolastico e universitario.

Lo strumento è stato significativamente utilizzato in Veneto negli ultimi anni: secondo i più recenti dati disponibili, nel corso del 2023 sono stati attivati quasi 26.000 tirocini da parte di 14.700 aziende (30.000 i tirocini attivati da parte di 16.000 aziende nel 2022). Nella maggior parte dei casi si è trattato di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo (77% del totale), seguiti dai tirocini estivi e di orientamento (13%), dai tirocini di inclusione sociale (6%) attivati dalle ULSS, e dai tirocini formativi (2%), attivabili da Università, ITS e istituzioni scolastiche per neodiplomati e neolaureati. I tirocini hanno riguardato giovani sotto i 30 anni nell'80% dei casi. La durata media delle esperienze andava da 3 e 6 mesi. Di particolare rilievo il dato secondo cui il 33% dei tirocini è a part-time, percentuale che raggiunge il 55% per le donne. L'80% dei tirocinanti trova un lavoro entro 12 mesi, il più delle volte entro 30 giorni dalla fine dell'esperienza. Nel 45% dei casi la ricollocazione è avvenuta nella stessa azienda in cui si è svolta l'esperienza, generalmente con contratto di apprendistato o a tempo determinato.

Per quanto riguarda i settori di utilizzo di tale strumento, esso ha trovato applicazione per qualifiche impiegatizie (22%), professioni nel settore dei servizi (20%), operai specializzati (17%) e professioni tecniche (17%). Oltre un terzo dei tirocini (34%) è attivato da imprese fino a 9 dipendenti, che rappresentano quasi la metà delle aziende ospitanti complessive. Merita poi di essere evidenziato che lo strumento è stato per la gran parte utilizzato da imprese operanti nel settore dei servizi, prevalentemente attività commerciali, di tipo turistico, per i servizi alla persona e nel terziario avanzato, mentre il suo impiego in ambito industriale ha riguardato solamente il 33% dei soggetti ospitanti.

Dal punto di vista della diffusione territoriale, le province in cui si è registrato il maggior numero di attivazioni sono Padova (5.595), Treviso (5.481) e Vicenza (5.265), che insieme concentrano il 60% del totale dei tirocini avviati in Regione. Seguono Venezia (3.851, 15% del totale) e Verona (3.605, 14%). Infine, le province di Rovigo e Belluno, rispettivamente con 1.216 (5%) e 859 attivazioni (3%).

L'adozione di una legge regionale ad hoc si rende necessaria in quanto la disciplina della materia è contenuta in un intervento risalente ad oltre otto anni fa

(DGR n. 1816 del 7 novembre 2017), che necessita di un'ampia manutenzione, alla luce del tempo trascorso e delle significative trasformazioni che hanno interessato il mercato del lavoro del territorio veneto. In secondo luogo, è opportuno che su un ambito così rilevante intervenga questo Consiglio, sede della rappresentanza democratica regionale, attraverso l'adozione di una propria fonte di rango primario.

Il presente atto si pone quindi l'obiettivo di disciplinare in modo chiaro e coerente l'attivazione, la gestione e il monitoraggio dello strumento, garantendo tutela e trasparenza per giovani, aziende e soggetti promotori. È necessario garantire che ogni tirocinante possa beneficiare di condizioni di tutela e supporto adeguate, promuovere un uso corretto e sostenibile dei tirocini da parte delle aziende, evitando pratiche di sfruttamento o di utilizzo improprio come strumenti di mero risparmio economico. Inoltre, un rinnovato quadro normativo regionale consentirebbe di integrare le politiche attive del lavoro con strumenti di monitoraggio e di controllo più efficaci, favorendo la trasparenza e la qualità dell'offerta formativa. Infine, si tratterebbe di un passo importante per rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, soggetti promotori e aziende, creando un sistema di gestione condiviso e sostenibile.

L'adozione di una legge regionale dedicata ai tirocini extracurricolari rappresenta quindi un passo fondamentale per strutturare e rafforzare questo strumento in Veneto, assicurando trasparenza, tutela e qualità delle attività svolte. La legge regionale proposta mira a creare un sistema equilibrato e sostenibile, capace di valorizzare le opportunità di formazione e inserimento dei giovani, favorendo al contempo un utilizzo responsabile da parte delle aziende e degli enti promotori. Solo attraverso un quadro normativo chiaro e condiviso sarà possibile sfruttare appieno il potenziale dei tirocini extracurricolari, contribuendo alla crescita economica e sociale del territorio veneto.

Il progetto di legge si struttura in diversi articoli.

L'articolo 1 contiene le disposizioni generali e individua l'ambito di applicazione della disciplina proposta.

L'articolo 2 individua i destinatari dei tirocini extracurricolari.

L'articolo 3 specifica la durata massima dei tirocini extracurricolari in sei mesi, fatti salvi gli specifici casi disciplinati nella disposizione.

L'articolo 4 definisce il ruolo dei soggetti promotori, mentre gli articoli 5 e 6 disciplinano il ruolo dei soggetti ospitanti, ivi incluse le misure da adottare nel caso in cui esso sia attivo su più sedi operative.

L'articolo 7 delinea le condizioni alle quali un tirocinio extracurricolare può essere attivato.

L'articolo 8 prescrive i limiti numerici e disciplina le premialità che possono essere concesse ai soggetti ospitanti virtuosi.

L'articolo 9 indica le modalità di attivazione del tirocinio extracurricolare.

L'articolo 10 specifica le comunicazioni obbligatorie e prescrive la registrazione del tirocinio attraverso un apposito sistema informatico.

L'articolo 11 prescrive gli obblighi in materia di assicurazione.

L'articolo 12 disciplina le modalità di attuazione, specificando i compiti di tutti i soggetti coinvolti (soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante).

L'articolo 13 contiene la disciplina sul tutorato, sia per quanto riguarda il tutor ospitante, sia per quanto riguarda il tutor promotore.

L'articolo 14 prevede la documentazione necessaria per attestare l'attività svolta.

L'articolo 15 definisce la normativa in merito all'indennità di partecipazione, la cui soglia minima viene innalzata a mille euro.

L'articolo 16 è dedicato alle modalità di monitoraggio dell'attività.

L'articolo 17 specifica le misure di vigilanza sul corretto utilizzo dello strumento del tirocinio extracurricolare.

L'articolo 18 introduce la clausola di neutralità finanziaria della legge regionale proposta.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI

Art. 1 - Disposizioni generali.

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione statale, disciplina i tirocini, in conformità con la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e con la legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

2. In conformità con le iniziative dell’Unione Europea sulla qualità dei tirocini e in attuazione delle “Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate nella seduta del 25 maggio 2017 in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la presente legge definisce i tirocini come una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l’orientamento al lavoro, l’arricchimento delle conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo, senza che questi si configurino come rapporto di lavoro.

3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito denominato PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché le relative modalità di attuazione.

4. Non rientrano tra le materie oggetto della presente disciplina:

- a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, e tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso di istruzione o di formazione;
- b) i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
- c) i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
- d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2015, n. 296, “DGR n. 1150 del 5 luglio 2013. Modifica della disciplina in materia di tirocini a favore di persone straniere residenti all’estero realizzati ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e dell’articolo 40, comma 9, lettera a) del DPR n. 394 del 31 agosto 1999”.

5. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti.

Art. 2 - Destinatari del tirocinio extracurricolare.

1. Sono destinatari dei tirocini extracurricolari, formativi e di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo:

- a) le persone che hanno concluso nei sei mesi precedenti un percorso di studio o formazione;
- b) le studentesse e gli studenti della formazione terziaria;
- c) i lavoratori da oltre sei mesi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, e successive modificazioni;

d) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;

e) le persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", i richiedenti protezione internazionale e i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del DPR 12 gennaio 2015, n. 21 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25", le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", le vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI".

2. I soggetti minori di età non sono destinatari di tirocini. Sono fatti salvi i tirocini promossi dai centri per l'impiego svolti durante il periodo estivo in favore di soggetti minori che abbiano assolto all'obbligo di istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53", e successive modificazioni.

Art. 3 - Durata del tirocinio.

1. Salvo quanto previsto al comma 10, la durata massima dei tirocini extracurricolari, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante:

- a) non può essere superiore a sei mesi per i destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d);
- b) non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), salvo per le persone con disabilità, la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione:

- a) del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese;
- b) del tirocinio di cui all'articolo 2, comma 2, per il quale la durata minima è di un mese, e la cui durata massima è di tre mesi.

3. La durata effettiva del tirocinio è indicata nel PFI e deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi da conseguire.

4. Il tirocinio può essere sospeso per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per almeno trenta giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno quindici giorni solari consecutivi, previa comunicazione effettuata secondo le modalità indicate dall'articolo 15, comma 3. Il periodo di sospensione

non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi di cui ai commi 1 e 2.

5. In caso di interruzione del tirocinio, il tirocinante deve fornire motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

6. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi e documentate inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, previa motivata comunicazione scritta al tirocinante e a tutti i soggetti coinvolti.

7. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in riferimento alle attività oggetto del tirocinio. Non è possibile attivare tirocini che prevedono un orario settimanale inferiore al 50% dell'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

8. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, fatta salva la durata massima di cui al comma 1.

9. Ciascun individuo può svolgere fino a un massimo di due tirocini, fermo restando il limite previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in riferimento alle attività oggetto dei tirocini se operanti nel medesimo settore, ovvero, qualora essi riguardino due settori diversi, con il limite massimo di quaranta ore settimanali.

10. Un ulteriore tirocinio extracurricolare può essere attivato solo qualora la persona consegua un ulteriore titolo di studio o abbia completato un percorso di formazione riconosciuto, nella misura di un tirocinio extracurricolare per ogni periodo di formazione sopracitato, non cumulabili.

11. Sono esclusi dal computo dei tirocini di cui al comma precedente i tirocini estivi ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

12. In ogni caso, il tirocinio extracurricolare non può avere una durata superiore al corso di studio o di formazione che lo ha preceduto.

Art. 4 - Soggetti promotori.

1. Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

2. I tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti:

- a) istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, istituzioni universitarie comprese le AFAM;
- b) istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", e successive modificazioni;
- c) centri per l'impiego;
- d) enti regionali accreditati ai servizi al lavoro di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", e successive modificazioni;

e) enti regionali autorizzati ai servizi per il lavoro di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, e successive modificazioni;

f) Comunità terapeutiche e cooperative sociali, iscritte negli specifici albi regionali, limitatamente ai disabili e alle categorie svantaggiate quali utenti di servizi da loro gestiti.

3. I soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convenzione di cui all’articolo 9 tra i soggetti dell’elenco di cui al comma 2.

4. I soggetti promotori devono adottare un proprio codice etico volto alla promozione di tirocini di qualità. La Giunta regionale con proprio atto individua principi e modalità di applicazione a cui detto codice etico dovrà conformarsi.

5. La Regione, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al comma 2. La Regione, in accordo anche con altri Ministeri, può promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini tramite i soggetti promotori di cui al comma 2.

6. Ai fini dell’attivazione di tirocini in mobilità interregionale, gli enti abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio della Regione sono quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2. Ai tirocini in mobilità interregionale attivati dai soggetti ospitanti con sede operativa o legale nel territorio regionale si applica la disciplina di cui alla presente legge.

Art. 5 - Soggetti ospitanti.

1. I soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS e gli studi professionali, fermo restando quando previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera b).

2. La sede di svolgimento del tirocinio deve essere situata nel territorio della Regione Veneto e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al comma 1 ovvero dalla sede legale, qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 9, comma 11.

3. Il soggetto ospitante deve rispettare la disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni, e di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e successive modificazioni.

4. Il soggetto ospitante non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa, salvo accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Tale divieto non si applica al soggetto ospitante che abbia in corso contratti di espansione.

5. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa nei dodici mesi precedenti per i seguenti motivi:

- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- b) licenziamenti collettivi;

- c) licenziamento per superamento del periodo di comporta;
- d) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- e) licenziamento per fine appalto;
- f) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

6. È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso di accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

7. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature e alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

8. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

9. Il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante, salvo il caso di tirocini promossi da un centro per l'impiego della Regione Veneto per i quali la stessa Regione assume il ruolo di soggetto ospitante.

10. I soggetti ospitanti sono tenuti a inviare al soggetto promotore la seguente documentazione prima dell'attivazione del tirocinio:

- a) documenti d'identità del titolare o del legale rappresentante;
- b) visura camerale aggiornata ai due mesi precedenti alla data di attivazione del progetto di tirocinio;
- c) documento unico di regolarità contributiva (DURC) aggiornato ai due mesi precedenti alla data di attivazione del progetto di tirocinio;
- d) documento di valutazione dei rischi, con specifica "sezione minori" in caso di tirocinio per minori;
- e) autodichiarazione di assenza di sanzioni per lavoro irregolare negli ultimi tre anni;
- f) autodichiarazione di assenza di procedure concorsuali o di liquidazione in corso;
- g) dichiarazione di conformità alla normativa sui tirocini e impegno al rispetto del codice etico.

Art. 6 - Soggetto ospitante multilocalizzato.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e di pubblica amministrazione con più sedi territoriali in diverse Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante ha facoltà di scegliere la presente disciplina qualora abbia la sede legale nel territorio della Regione Veneto, anche nell'ipotesi in cui il tirocinio si svolga in una sede operativa collocata in altra Regione, ovvero se, pur avendo la sede legale in altra Regione, il tirocinio si svolga in sede operativa collocata nel territorio della Regione Veneto. In tali ipotesi, è obbligo del soggetto ospitante comunicare alla Regione, tramite il soggetto promotore, la scelta della disciplina regionale di riferimento.

2. Qualora un soggetto ospitante scelga una disciplina regionale diversa dalla presente per lo svolgimento di un tirocinio previsto presso un'unità operativa in Veneto, comunica alla Regione la scelta effettuata.

3. Il computo di cui all'articolo 8 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.

4. La disciplina che il soggetto ospitante intende applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione, in modo da consentirne l'individuazione al personale ispettivo ai fini dello svolgimento di eventuali attività di accertamento.

Art. 7 - Condizioni di attivazione.

1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. I tirocinanti non possono:

- a) ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- b) sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- c) sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

2. Il tirocinio non può essere attivato se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico per prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

3. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, presso il medesimo soggetto ospitante per più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, presso il medesimo soggetto ospitante per più di centoquaranta ore nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Art. 8 - Limiti numerici e premialità.

1. Il soggetto ospitante non può avere meno di due dipendenti.

2. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa secondo i seguenti limiti:

- a) un tirocinante per le unità operative tra due e cinque dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) fino a due tirocinanti per le unità operative tra sei e venti dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine dello stesso;
- c) un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% per le unità operative superiori ai venti dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato o con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata di almeno dodici mesi. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. Sono ricompresi nel computo i dipendenti a tempo determinato, purché la durata del contratto sia di almeno dodici mesi e la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine dello stesso.

3. Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono esclusi i titolari di contratto di apprendistato o di contratti parasubordinati e i lavoratori autonomi.

4. I soggetti ospitanti con unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono derogare la quota del 10% di cui al comma 2 per l'attivazione contemporanea di nuovi tirocini al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) il 20% di tirocini in più se, alla data di avvio di questi ultimi, hanno assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno dodici mesi o di apprendistato almeno il 50% dei tirocinanti inseriti nei ventiquattro mesi precedenti;

b) il 50% di ulteriori tirocini se, alla data di avvio di questi ultimi, hanno assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno dodici mesi o di apprendistato almeno il 75% dei tirocinanti inseriti nei ventiquattro mesi precedenti.

5. Ai fini del calcolo delle premialità di cui al comma 4, la trasformazione dei tirocini in contratto di lavoro deve essere intervenuta nei trenta giorni successivi al termine dei medesimi.

6. I soggetti ospitanti con unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato che hanno attivato almeno quattro tirocini negli ultimi ventiquattro mesi non possono attivare tirocini extracurricolari per almeno dodici mesi, se nei ventiquattro mesi precedenti non abbiano assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno dodici mesi o di apprendistato almeno un tirocinante.

7. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 2 i tirocini di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), e di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e). I tirocini di cui all'art. 8, comma 4, non rientrano nei limiti indicati al comma 2.

8. È vietato adibire il tirocinante allo svolgimento di attività in orario notturno.

9. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti di cui all'articolo 5, previa concertazione con le parti sociali, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini in deroga ai limiti di cui al comma 2, lettera c). In ogni caso tale percentuale non può superare il 30%.

Art. 9 - Modalità di attivazione.

1. Il soggetto promotore, anche sulla base del codice etico di cui all'articolo 4, comma 4, si impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con successivo provvedimento della Direzione generale competente in materia di lavoro.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riguardare più tirocini, anche con diverse finalità: formative, di orientamento, di inserimento o di reinserimento lavorativo.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e contengono indicazioni in merito a:

- a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- b) modalità di attivazione;
- c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;
- d) monitoraggio;
- e) decorrenza e durata della convenzione.

4. A ogni PFI deve essere allegata una copia della convenzione predisposta sulla base del modello adottato con provvedimento della Direzione generale competente in materia di lavoro.

5. Il PFI contiene:

- a) I dati identificativi:
 1. del soggetto promotore;
 2. del soggetto ospitante;
 3. del tirocinante;
 4. del tutor individuato dal soggetto promotore;
 5. del tutor individuato dal soggetto ospitante;
- b) gli elementi descrittivi del tirocinio, con particolare riferimento a:
 1. finalità del tirocinio;
 2. settore di attività economica del soggetto ospitante, indicando codice di classificazione ATECO e area professionale di cui alla classificazione CP ISTAT;
 3. sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio;
 4. estremi identificativi delle assicurazioni;
 5. durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
 6. entità dell'importo corrisposto al tirocinante a titolo di indennità;
 7. specifiche del progetto formativo;
- c) le attività oggetto del tirocinio rispetto alle aree di attività contenute nel Repertorio regionale degli standard professionali della Regione Veneto;
- d) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
- e) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- f) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante e il tutor del soggetto promotore.

6. Il PFI è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore.

7. Il soggetto promotore consegna la convenzione e il PFI al tirocinante prima dell'inizio del tirocinio.

8. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in corso di svolgimento, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel dossier individuale.

9. I modelli di dossier individuale e di attestazione finale, comprensivi di loro eventuali modifiche, aggiornamenti e adeguamenti sono adottati con provvedimento della Direzione generale competente in materia di lavoro.

10. Il presente articolo costituisce riferimento per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche per i tirocini di orientamento, di formazione, di inserimento o di reinserimento finalizzato

all'inclusione sociale, all'autonomia ed alla riabilitazione delle persone, di cui alla disciplina regionale in materia.

11. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione della sede di attivazione del tirocinio.

12. Il soggetto promotore è tenuto a inviare mediante apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione il registro di svolgimento di attività di tirocinio con cadenza mensile entro lo scadere della mensilità successiva.

Art. 10 - Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico.

1. I tirocini di cui alla presente legge sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

2. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo dei tirocini, la Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti formativi di tirocinio alle articolazioni territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero, in loro mancanza, alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 11 - Garanzie assicurative.

1. Il soggetto promotore garantisce il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all'assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e successive modificazioni.

3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al comma 1 per iniziative di politiche attive del lavoro.

4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni definisce le modalità attraverso cui il soggetto ospitante può assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.

5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 12 - Modalità di attuazione.

1. Il soggetto promotore monitora l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo del tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- b) fornire un'informazione preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- c) individuare il tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- d) provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'attestazione finale di cui all'articolo 14;
- e) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- f) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano motivi di ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o che svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- g) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine, il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini promossi, nelle modalità previste dalla Giunta regionale secondo l'articolo 16, comma 2, al fine di evidenziare i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo, qualità economica e suddivisione settoriale. L'ente promotore rende disponibile tale rapporto attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.

2. Il soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. In particolare, i compiti del soggetto ospitante sono:

- a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- b) trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni obbligatorie effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- c) designare un tutor del soggetto ospitante, con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuandolo tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- d) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- e) garantire al tirocinante, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- f) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- g) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale;
- h) collaborare attivamente alla progressiva stesura del dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'attestazione finale di cui all'articolo 14.

3. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con il tutor.

Art. 13 - Tutoraggio.

1. Il soggetto promotore individua un proprio tutor per elaborare, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, nonché per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del dossier individuale e dell'attestazione finale. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del tirocinante e del soggetto ospitante prevedendo una verifica almeno quindicinale;
- d) provvede alla predisposizione del dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, nonché alla predisposizione dell'attestazione finale di cui all'articolo 14;
- e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento all'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

2. Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP.

3. Ogni tutor presso il soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di quindici tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non si applica ai soggetti promotori che attivino tirocini con i medesimi profili professionali e finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. La Regione può prevedere limiti diversi in relazione a tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici.

4. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di due tirocinanti contemporaneamente, aumentati a tre se inseriti nella stessa unità organizzativa. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

5. Il soggetto ospitante è tenuto ad inviare al soggetto promotore, preventivamente all'avvio del tirocinio, i documenti d'identità del tutor individuato e un suo curriculum vitae aggiornato ai due mesi antecedenti l'avvio del tirocinio e sottoscritto in forma olografa o mediante firma elettronica qualificata. Tale documento deve essere inoltre caricato sull'apposita piattaforma digitale individuata dalla Regione per la gestione dei tirocini.

6. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
- b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività, ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante, secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio;

d) collabora attivamente alla stesura del dossier individuale, nonché alla predisposizione dell'attestazione finale di cui all'articolo 14.

7. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche più favorevoli all'apprendimento;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in corso di svolgimento e a conclusione dell'intero processo;
- c) garantire la tracciabilità della documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 14 - Attestazione dell'attività svolta.

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello adottato con provvedimento della Direzione generale competente in materia di lavoro.

2. L'attestazione documenta le attività svolte con riferimento alle aree di attività contenute nella classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13". Tale attestazione è finalizzata ad agevolare la leggibilità e spendibilità delle competenze acquisite.

3. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve aver partecipato ad almeno il 70% delle ore previste per lo svolgimento delle attività del tirocinio contenute nel PFI.

4. Sia il dossier individuale che l'attestazione finale costituiscono documentazione utile per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

5. Il PFI, il dossier individuale e l'attestazione finale devono essere considerati standard minimo di servizio a livello nazionale.

Art. 15 - Indennità di partecipazione.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è corrisposta un'indennità mensile minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo pari a mille euro, con indicizzazione annuale positiva sull'indice dei salari. Nel caso in cui l'orario giornaliero superi le sei ore, anche non continuative, il tirocinante ha diritto al servizio mensa o ai buoni pasto.

2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore previste su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione, compreso il caso di tirocinio

attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali anche di durata mensile, qualora inferiore alla percentuale individuata dal presente comma.

3. In caso di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione, purché tale sospensione sia comunicata con almeno trenta giorni di anticipo con notifica scritta al tirocinante e concordata con lo stesso. Senza tale preavviso e senza l'accettazione della sospensione da parte del tirocinante, sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità piena.

4. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi, percettori di forme di sostegno al reddito, l'indennità di tirocinio è corrisposta cumulativamente a queste ultime e per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno fino ad un ammontare massimo pari alla misura indicata al comma 1, fatta salva la facoltà del soggetto ospitante di corrispondere tale indennità in misura intera, eccedendo la soglia da ultimo indicata.

5. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, non titolari di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio è corrisposta cumulativamente a queste ultime fino ad un ammontare massimo pari alla misura indicata al comma 1, fatta salva la facoltà del soggetto ospitante di corrispondere tale indennità in misura intera, eccedendo la soglia da ultimo indicata.

6. Nel caso di persone con disabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), rientranti nelle condizioni individuate dall'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 1-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote obbligatorie previste dalla medesima legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, un'indennità, eventualmente integrabile da parte di altri soggetti, tra cui anche quelli di cui agli artt. 4 e 5, pari all'importo minimo di cui al comma 1. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore delle persone disabili, fatto salvo l'articolo 11, comma 2.

7. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".

8. Data la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, la corresponsione dell'indennità non comporta la perdita dell'eventuale stato di disoccupazione del tirocinante.

9. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", e successive modificazioni.

10. La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di mille a un massimo di seimila euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 16 - Monitoraggio.

1. La Regione, tramite il sistema regionale sui tirocini e il sistema delle comunicazioni obbligatorie, verifica il possesso dei requisiti di accesso da parte

dei tirocinanti, monitora lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio, valuta gli inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.

2. Previa concertazione con le parti sociali, Regione individua con deliberazione della Giunta l'elenco di informazioni e il formato con il quale gli enti promotori devono realizzare il rapporto annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g).

3. La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto sull'andamento dei tirocini specificandone l'impatto formativo e occupazionale, basato sui dati in suo possesso e sui rapporti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g). La Regione pubblica sul proprio sito tale rapporto e lo trasmette ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di consentire a quest'ultimo il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro nazionale, in coerenza con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e successive modificazioni.

4. Nell'attività di monitoraggio la Regione pone particolare attenzione alla rilevazione degli elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto, quali il reiterato inserimento di tirocinanti nelle unità operative dell'ospitante a copertura di una specifica mansione, cessazioni anomale dei tirocini, attività svolte in difformità del PFI, l'impiego dei tirocinanti in sostituzione del personale sospeso o licenziato, l'incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore, la concentrazione dell'attivazione dei tirocini in specifici periodi dell'anno, i tassi di conversione dei tirocini in contratti subordinati a tempo determinato di durata inferiore ai dodici mesi.

Art. 17 - Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria.

1. Fatta salva la disciplina statale in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio, all'utilizzo fraudolento dello strumento, all'omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini, alla violazione degli obblighi di sicurezza e alla mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, e ferme restando le relative sanzioni, la Regione promuove misure finalizzate a evitare l'abuso dello strumento, anche attraverso campagne di informazione e di formazione di concerto con le parti sociali.

2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato in violazione delle condizioni e dei limiti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, e 11, si procede all'intimazione della cessazione del tirocinio all'autore della violazione individuato dalla Regione e all'interdizione di quest'ultimo dall'attivazione di nuovi tirocini per dodici mesi.

3. L'ente ospitante o l'ente promotore coinvolti in violazioni non sanabili di cui al comma 2 sono soggetti ad una sanzione amministrativa da cinque a diecimila euro, a seconda della gravità dell'illecito commesso. La reiterazione della medesima violazione comporta volta il raddoppio della sanzione precedentemente comminata.

4. L'ente ospitante coinvolto in violazioni non sanabili di cui al comma 2 è tenuto a versare al tirocinante le indennità mensili previste per ogni mese di tirocinio preventivato, indipendentemente dal fatto che esso si sia svolto nella sua interezza dopo l'individuazione di tali violazioni.

5. Per le violazioni sanabili, compiute in contrasto con le previsioni di cui agli articoli 12, 13 e 15, quando la durata residua del tirocinio consenta di

ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, ovvero in caso di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla legge, si procede ad un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non dà luogo a sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto entro trenta giorni, le violazioni riscontrate sono da considerarsi non sanabili e quindi soggette ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. In caso di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, quest'ultima avrà durata di diciotto mesi.

7. In tutti i casi di terza o ulteriore violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, quest'ultima avrà durata di ventiquattro mesi.

8. L'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

9. La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le articolazioni territoriali dell'INL, nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati.

Art. 18 - Clausola finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Veneto.

INDICE

Art. 1 - Disposizioni generali.....	5
Art. 2 - Destinatari del tirocinio extracurricolare.	5
Art. 3 - Durata del tirocinio.	6
Art. 4 - Soggetti promotori.	7
Art. 5 - Soggetti ospitanti.....	8
Art. 6 - Soggetto ospitante multilocalizzato.	9
Art. 7 - Condizioni di attivazione.	10
Art. 8 - Limiti numerici e premialità.....	10
Art. 9 - Modalità di attivazione.....	11
Art. 10 - Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico.....	13
Art. 11 - Garanzie assicurative.	13
Art. 12 - Modalità di attuazione.....	13
Art. 13 - Tutoraggio.	15
Art. 14 - Attestazione dell'attività svolta.....	16
Art. 15 - Indennità di partecipazione.	16
Art. 16 - Monitoraggio.....	17
Art. 17 - Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria.	18
Art. 18 - Clausola finanziaria.....	19